VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021

a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale

La presente guida ha lo scopo di fornire le informazioni sulla presentazione delle candidature a tutti coloro che intendono competere per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Pisticci nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Si evidenza che nell'ambito della presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000. Non sono pertanto ammesse le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione alle liste elettorali mediante autocertificazione dell'interessato in calce al documento, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica. Per acquisire le complete informazioni è possibile consultare la pubblicazione del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature". Sul sito internet www.comunedipisticci.it nell'apposita area dedicata alle elezioni, sarà possibile trovare alcuni moduli utili per gli adempimenti elettorali.

Il personale dell'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale:

Responsabile dei Servizi Demografici: Dr.ssa Adele Esposito 0835585718

• Ufficio Elettorale – Dr. Pietro Chetta: tel. 0835585720

E-mail: elettorale@comunedipisticci.it

PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Indice

1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

- 1.1 Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale
- 1.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
- 1.2.1 Numero dei presentatori della lista
- 1.2.2 Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori
- 1.2.3 Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico
- 1.2.4 Indicazione dei delegati di lista
- 1.3 Programma amministrativo
- 1.4 Mandatario elettorale
- 1.5 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune
- 1.6 Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità
- 1.7 Certificato attestante che i candidati sono elettori
- 1.8 Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea
- 1.9 Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

2. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA

- 2.1 Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature
- 2.2 Ricezione delle candidature
- 2.3 Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune

3. ESAME DELLE CANDIDATURE

4. SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

5. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

- 5.1 Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista
- 5.2 Termini e uffici
- 5.2.1 Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione 11
- 5.2.2 Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali
- 11 5.3 Requisiti dei rappresentanti di lista 12
- 6. CONSIGLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- 7. COME SI AUTENTICA UNA FIRMA

1. PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

1.1 Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale Per il Comune di Pisticci ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 11.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e i loro dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) devono essere scritti IN STAMPATELLO O MEGLIO CON IL COMPUTER e corrispondere esattamente tra gli atti di accettazione candidature, atto principale e certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Per i cittadini U.E. deve essere specificato lo Stato membro di cui siano cittadini.

E' possibile l'aggiunta della specifica "detto" che dovrà essere riportato anche sulla dichiarazione di accettazione della candidatura. Le candidate donne, se lo ritengono opportuno, possono indicare chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura coniugata (cgt.) con /vedova (vd) di; questi dati dovranno corrispondere in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista dei candidati.

Le liste di candidati devono essere formate in modo tale che nessuno dei due generi venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

Prospetto esemplificativo per la determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215 che prevede di arrotondare il numero minimo di candidati del genere meno rappresentato all'unità superiore.

n. massimo	Quote di gener	e determinato sul	Quote di genere deter	minato sul numero dei
di candidati	numero dei candidati che presenta la candidati che presenta la lista con			
della lista	lista senza nessun	arrotondamento	arrotondamento all'unità superiore del genere	
			meno rappresentato	
	2/3	1/3	2/3	1/3
16	10,66	5,33	10	6

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha validità solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

All'atto della presentazione della lista il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato candidature in altro Comune.

1.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta; la stessa deve essere firmata dagli elettori presentatori su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere indicato anche lo Stato di cui siano cittadini. Dei sottoscrittori vanno indicati nome, cognome, data e luogo di nascita.

I modelli sono reperibili sul sito istituzionale o presso l'Ufficio Elettorale.

Particolare attenzione va posta all'osservanza delle disposizioni in materia di privacy assicurando il rispetto

dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, informando le persone dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti:

1.2.1 -Numero dei presentatori della lista

La dichiarazione di cui al punto 1.2 deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori, il cui minimo è stato ridotto ad un terzo dal D.L. 5 marzo 2021, n. 25. Pertanto, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da **non meno di 34 e non più di 200 elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pisticci. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. I candidati non possono figurare tra i presentatori della loro stessa lista e le loro eventuali sottoscrizioni devono essere ritenute non valide (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 6 ottobre 2014 n.4993). Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

1.2.2 -Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori, la cui firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti IN STAMPATELLO il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della L. 53/1990 e successive modificazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la propria di all'ordine di appartenenza. L'avvocato non può autenticare le firme in data anteriore a quella in cui ah comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza (data di protocollo). Nel caso sia verificato il contrario, le firme non potranno essere computate nel calcolo totale delle firme raccolte.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali. La legge 108/2021 ha eliminato la necessità di preventiva comunicazione al rispettivo sindaco o presidente di provincia della disponibilità ad autenticare. E' legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 esplicitate nel paragrafo 7 della presente pubblicazione.

Il Consiglio di Stato ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengano e che non sussiste ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni il limite della "pertinenza" secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente a cui appartengono o che si svolge in tale territorio. Per tutti i soggetti dell'art. 14esiste un unico limite, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatori e all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. Si ritiene opportuno ricordare che qualora il Pubblico Ufficiale autenticatore sia un consigliere comunale di un comune diverso da quello interessato dalle elezioni, l'autenticazione deve essere redatta con firma chiara e leggibile, specificando, oltre al nome, cognome e qualifica, anche il luogo dove è avvenuta l'autenticazione (ad esempio con le parole "nel comune di....." oppure "in...."). Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento

possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. Della dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare, insieme agli altri atti, alla lista dei candidati.

1.2.3 -Dichiarazione per conto del partito o gruppo politico

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In questo caso, all'atto di presentazione della lista, deve essere anche allegata una dichiarazione in originale sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. In ogni caso, la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

1.2.4 indicazione dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di n. 2 delegati incaricati:

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale
- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

1.3 Programma amministrativo

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere consegnato su supporto informatico (CD, Pen-Drive...) per poi essere affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

1.4 Mandatario elettorale

Dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale attraverso un mandatario elettorale. Sono esclusi i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio. Il mandatario designato non può assumere la carica per più di un candidato.

1.5 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti la condizione di elettori del comune di Pisticci dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, anche per i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune. Tali certificati possono essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dall'ufficio elettorale del comune nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. Per consentire all'ufficio competente di garantire tale termine, i moduli dei sottoscrittori completi di contrassegno della lista e della data di autenticazione delle firme, dovranno essere presentati al più presto allo sportello elettorale, in modo da consentire all'ufficio di preparare i certificati.

NOVITÀ IMPORTANTE: La legge 29 luglio 2021 n. 180, dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali possa essere chiesto anche in **formato digitale**, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato). La domanda va presentata all'ufficio elettorale,

accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati). I termini improrogabili entro i quali l'ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali sono di ventiquattro ore dalla domanda presentata posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, e quarantotto ore dalla domanda presentata via (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a referendum popolari. Il comma 5 specifica che i certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. Secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6, "La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

1.6 Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale - Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale. La stessa dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva del candidato di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 235/2012. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare anche il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione deve essere firmata dal candidato e autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità già indicate nel paragrafo 1.2.2 Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori. Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

1.7 Certificato attestante che i candidati sono elettori

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma I, del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).Per il rilascio di tali certificati valgono le stesse norme di cui al punto 1.5 Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del comune.

1.8 Documentazione ulteriore richiesta per le candidature a consigliere dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- 1. una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- 2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La mancata od omessa produzione dei sopra citati documenti, comporta la legittima esclusione del candidato.

1.9 Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

La presentazione delle liste deve essere corredata dal modello del contrassegno. Dovrà essere prodotto in triplice copia il contrassegno da cm. 10 e in quattro copie il contrassegno da cm. 3 e saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. Per non essere ricusato dalla commissione elettorale circondariale il contrassegno non dovrà essere identico o confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello di partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

E' vietato depositare contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione all'uso da parte della stessa società;
- espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole "fascismo", "nazismo", "nazionalsocialismo" e simili, o a qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia.

Si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Oltre al deposito degli esemplari cartacei dovrà essere consegnato anche su supporto informatico (CD, dvd, pen drive e simili) nei formati ".jpeg" o ".pdf" che rappresenti una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

2. MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La presentazione delle candidature può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

2.1 Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. La segreteria resterà aperta per tali incombenze venerdì 3 Settembre (30° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato 4 Settembre (29° giorno) dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

2.2 Ricezione delle candidature

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati. E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. Il segretario comunale non può omettere di far rilevare le irregolarità che eventualmente riscontrata. Ogni lista presentata deve essere consegnata alla Commissione Elettorale Circondariale entro lo stesso giorno per essere sottoposta al controllo della regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni a corredo.

2.3 Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha stabilito l'obbligo per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione. Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per l'elezione. I suddetti documenti di ciascun candidato ammesso, compreso il candidato alla carica di sindaco, devono poi essere trasmessi al comune, il quale entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicarli nell'apposita sezione "Elezioni trasparenti" del sito internet. L'omessa pubblicazione dei documenti sui siti internet dei partiti, movimenti politici o liste non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.

3. ESAME DELLE CANDIDATURE

Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono effettuate dalla C.E.Cir. (Commissione Elettorale Circondariale) e devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste. Le operazioni della Commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono le seguenti:

- a) ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE, come risultante da verbale del segretario comunale, entro il termine finale previsto alle ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione. Qualora la commissione dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, provvederà a ricusarla.
- b) VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME La commissione controllerà:
 - ✓ se il numero dei presentatori è quello prescritto;
 - ✓ se le firme sono state apposte sui prescritti moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
 - ✓ il numero delle firme contenute nella dichiarazione (atto principale e atti separati);
 - ✓ se le predette firme sono regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti e dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli di cui non risulti documentato il requisito di elettore e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza. Nel caso in cui il numero dei sottoscrittori risultasse inferiore a quello prescritto o eccedente il limite massimo consentito dalla legge, la lista dovrà essere ricusata.

- c) ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI La commissione procederà all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati, effettuando i seguenti controlli:
 - ✓ sul numero dei candidati; che non dovrà essere inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere come da indicazioni riportate al paragrafo 1.1;
 - ✓ sull'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate e d'ufficio;
 - ✓ sulla reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate;

- ✓ sulle generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature affinché corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista;
- ✓ sulla presenza dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per tutti i candidati come riportato nel paragrafo 1.7;
- ✓ sui nomi dei candidati compresi nelle varie liste, cancellando quelli già compresi in altra lista già presentata;
- ✓ sull'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista come riportato nel paragrafo 1.1.

Nel caso non sia rispettata la proporzione di ciascuna quota di genere, la commissione elettorale circondariale riduce la lista cancellando, dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Qualora la lista arrivi a contenere un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione procederà alla ricusazione della lista.

d) ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA

La commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando i requisiti riportati nel paragrafo 1.9 e cioè che:

- non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni non riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune:
- i contrassegni non abbiano alcun riferimento a ideologie autoritarie vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;
- i contrassegni non utilizzino denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/1990. Qualora il contrassegno sia ricusato i presentatori dovranno presentare un nuovo contrassegno entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

4. SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante il sorteggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere pubblicato nell'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione e al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

5. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa e viene effettuata dai delegati di lista di cui al paragrafo 1.2.4.I rappresentanti hanno il compito di vigilare per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

5.1 Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità dell'art. 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni. E' preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Potranno essere contenute in unico atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati. Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata e potranno essere valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Comunque i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

NOVITÀ IMPORTANTE: la legge 29/07/2021 n. 108, ha stabilito che le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere effettuate entro il giovedì antecedente le elezioni anche per posta elettronica certificata e che nel caso di trasmissione via pec la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

5.2 Termini e uffici

5.2.1 Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

- a) al segretario del comune entro il venerdì precedente la votazione attraverso la consegna all'ufficio elettorale;
- b) direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

Il D.L. 25/2021, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione, consente di presentare l'atto di designazione dei rappresentanti di lista mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione.

5.2.2 Rappresentanti di lista presso gli uffici centrali

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali va presentata alla segretaria dei rispettivi uffici. La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni, ma in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale.

5.3 Requisiti dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

6. CONSIGLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1. Il modello base e gli atti separati sono da preferirsi in formato A3.
- 2. I modelli di dichiarazione di presentazione dei candidati (modello principale e atti separati già numerati), non appena interamente compilati, dovranno essere presentati all'Ufficio Elettorale per garantire il miglior rispetto dei tempi di certificazione. E' consigliabile che la numerazione degli atti separati venga effettuata al momento della consegna e successivamente non potrà essere modificata.
- 3. Si consiglia di scrivere i dati dei sottoscrittori in stampatello al fine di favorire la lettura da parte degli operatori e di evitare casi di impossibilità di emettere la certificazione per incomprensibilità dei dati anagrafici.
- 4. Si consiglia di procedere alla compilazione dell'elenco dei candidati in stampatello oppure con computer per assicurare una perfetta lettura dei dati per il loro inserimento.
- 5. Si sottolinea la necessità –onde evitare depennazioni dei candidati dalle liste –che le candidate donne, ove lo ritengano opportuno, indichino chiaramente il proprio cognome seguito dalla dicitura coniugata (cgt.) con/vedova (vd) di e che i dati corrispondano in modo inequivocabile con quanto riportato sulla propria dichiarazione di accettazione della candidatura e sulla lista candidati.
- 6. Al momento della presentazione delle liste, si chiede di consegnare al segretario comunale il modulo riportante i dati dei delegati debitamente compilato, avente lo scopo di consentire alla C.E.Cir di contattare tempestivamente i diversi delegati di lista per comunicare loro i provvedimenti adottati.

7. COME SI AUTENTICA UNA FIRMA

Chi autentica una firma deve:

- Accertare l'identità della persona che si presenta a firmare mediante:
- o Conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
- Esibizione di valido documento di identità personale (Carta d'identità, passaporto, patente o altro documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità);
- Far firmare l'interessato in sua presenza;
- Attestare che la firma è stata apposta in sua presenza nonché le modalità di identificazione;
- Indicare la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita;
- Apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio o ente di appartenenza.

Si ribadisce che qualora il Pubblico Ufficiale autenticatore sia un consigliere comunale di un comune diverso da quello interessato dalle elezioni, l'autenticazione deve essere redatta con firma chiara e leggibile, specificando, oltre al nome, cognome e qualifica, anche il luogo dove è avvenuta l'autenticazione (ad esempio con le parole "nel comune di....." oppure "in....")